

APPENDICE N. 1

Verifica degli elementi rilevanti ai fini della localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti speciali.

APPENDICE N. 1

Verifica degli elementi rilevanti ai fini della localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti speciali.

Per effettuare la verifica in parola si è proceduto ad una puntuale disamina degli elementi riportati nelle tabelle di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 26/01/2010, pagine n. 2524, 25525 e 2526.

Detta disamina ha sortito effetto totalmente negativo, nel senso che l'area su cui sorge l'impianto non è risultata interessata da alcun fattore "escludente" o "penalizzante" (cfr. le tabelle anzi citate).

15. LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA

15.1 Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non-pericolosi, anche ex artt. 214-216 del Dlgs 152/2006 s.m.i.

Si definiscono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 195, comma 1, lett. p), 196, comma 1 lett. n) e o), 197, comma 1, lett. d) e 199, comma 3, lettere d) e h) del Dlgs n. 152 del 2006 s.m.i., i criteri per l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

L'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (Dlgs 133/2005; 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri:

- 1) assicurare la congruità con la pianificazione già predisposta per i rifiuti urbani ed il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati (art. 199, comma 4, del Dlgs 152/2006 s.m.i.);
- 2) favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e dei rischi sulla salute umana, alla luce dei fattori economici, sociali e logistici;
- 3) prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.);
- 4) definire un quadro di sintesi che consenta l'abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche urbanistiche e ambientali dell'area considerata, secondo la seguente classificazione:

- **VINCOLANTE (V)**: costituisce un vincolo di localizzazione;

- **ESCLUDENTE (E)**: l'ubicazione dell'impianto è esclusa, quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;

- **PENALIZZANTE (PE)**: l'ubicazione dell'impianto penalizza ulteriormente il territorio su cui incide, ma non è esclusa a priori, qualora si adottino particolari misure compensative nella progettazione/realizzazione dello stesso, in considerazione delle sensibilità ambientali e degli altri insediamenti esistenti. Si rimanda alla zonizzazione da effettuarsi in sede di Piani Provinciali per la definizione di misure specifiche, tarate sul contesto territoriale e ambientale.

In ogni caso la localizzazione degli impianti in tali zone è subordinata alla verifica, in sede di valutazione d'impatto ambientale e di incidenza, dell'applicazione al ciclo produttivo delle migliori tecnologie disponibili e alla previsione obbligatoria di misure di compensazione e mitigazione degli impatti.

- **PREFERENZIALE (PR)**: l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale;

- 5) localizzazione di nuovi impianti in aree servite da viabilità, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale.
- 6) localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art. 178, commi 1 e 3, del Dlgs 152/06 s.m.i.).

I criteri così definiti si applicano ai nuovi impianti, agli ampliamenti e alle varianti sostanziali proposte relative agli impianti esistenti. Per gli impianti esistenti che non rispettano tali criteri localizzativi devono essere attivate procedure di delocalizzazione o devono essere previste idonee misure di mitigazione/compensazione.

Di seguito il sistema vincolistico di riferimento sulla base del quale sono stati individuati i sistemi vincolistici specifici per ciascuna tipologia di impianto.

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo
Uso del suolo	Area interessata da boschi e foreste	D.Lgs. 42/04
	Aree di pregio agricolo	D.Lgs. 36/03, Disciplinari, DOP, IGT
Caratteri fisici del territorio	Altimetria	D.Lgs. 42/04
	Aree carsiche o oggetto di fenomeni carsici comprensive di grotte e doline	D.Lgs. 36/03
Tutela della popolazione	Distanza da centri e nuclei abitati	
Tutela qualità dell'aria	Zone B e C	Piano regionale di Qualità dell'Aria
Protezione risorse idriche	Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	D.Lgs. 152/06 - art. 94 PTA
	Aree di protezione dei corpi idrici sotterranei: aree di ricarica della falda e zone di riserva	D.Lgs. 152/06 - art. 94 PTA, c.8
	Zone vulnerabili	D.Lgs. 152/06 - artt. 91, 92 e 93

Tutela da dissesti e calamità	Arece destinate al contenimento delle piene	Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
	Arece soggette a rischio idraulico a idrogeologico molto elevato	
	Fasce di pertinenza fluviale	
	Arece naturali protette	
Protezione delle risorse naturali	Rete natura 2000	L. 394/91 - L.R. 19/97
	Zone umide	Direttiva 92/43/CE e 79/409/CE
	Territori costieri	DPR 448/76
Protezione dei beni ambientali e culturali	Distanza dai corsi d'acqua	D.Lgs. 42/04, L.R. 14/2007 e Pott
	Beni paesaggistici	
	Beni storico-artistici	
	Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, infrastrutture insedi energetiche)	
Aspetti urbanistico-territoriali	Dotazione infrastrutturale acquedotto, viabilità	Piani urbanistici provinciali e comunali
	Vicinanza a distretti industriali	
Aspetti strategico/funzionali	Arece industriali	
	Arece industriali dismesse	
	Vicinanza a reti di energia elettrica	
	Vicinanza ad aree a maggiore produzione di rifiuti	
	Presenza di cave	
	Arece da bonificare	
	Siti contaminati di Interesse Nazionale	
	Profondità della falda	
	Preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali	

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO, LO SMALTIMENTO O IL RECUPERO ANCHE EX ARTT. 214-216 DLGS 152/2006 S.M.I.

Aspetto categorizzato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
Uso del suolo	Arece interessate da boschi e foreste	La Provincia individua le aree qualificate, boschive e le aree dove possono essere autorizzate le trasformazioni. La Provincia, gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali rilasciano le relative autorizzazioni, coordinando le procedure inerenti i vincoli paesaggistici.	ESCLUDENTE
	Arece di pregio agricolo	La Provincia, con specifico strumento, indica con perimetrazione di dettaglio quali sono i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale.	ESCLUDENTE
Caratteri fisici del territorio	Altimetria	> 600 m s.l.m.	ESCLUDENTE
	Arece cariche o oggetto di fenomeni pericolosi convarie di protte e doline		ESCLUDENTE
Tutela della popolazione	Distanza da centri abitati	200 m da insediamenti residenziali e 300 m da insediamenti senza rifiuti pericolosi.	ESCLUDENTE
Tutela qualità dell'aria	Zone B e C	Zonizzazione effettuata dal Piano regionale di Qualità dell'Aria: comprende i comuni in cui ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (zone B) ed i comuni con superamenti misurati e stimati da VI, a causa di emissioni da traffico autoveicolare e contestualmente sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC.	PENALIZZANTE
Protezione risorse idriche	Arece di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	Fasce di rispetto dai punti di approvvigionamento idrico e scopo potabile (200 m dalle opere di captazione, salvo differenti determinazioni dell'autorità competente).	ESCLUDENTE
	Arece di protezione dei corpi idrici sotterranei aree di ricarica della falda e zone di riserva	Individuate nel Piano di Tutela delle Acque	PENALIZZANTE
	Zone vulnerabili	Individuate nel Piano di Tutela delle Acque, con particolare riferimento alle Zone Vulnerabili da Nitrati	PENALIZZANTE
Tutela da dissesti e calamità	Arece destinate al contenimento delle piene	Individuate nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico	ESCLUDENTE
	Arece soggette a rischio idraulico a idrogeologico molto elevato	150 m dal ciglio dell'area, salvo diversa determinazione dell'Autorità di Bacino	ESCLUDENTE
	Fasce di pertinenza fluviale		ESCLUDENTE
Protezione delle risorse naturali	Arece naturali protette	L. 394/1991 - L.R. 19/1997	ESCLUDENTE
	Rete natura 2000	SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di	ESCLUDENTE

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
Protezione dei beni ambientali e culturali (art. 142 D.Lgs. 42/04)	Zone umide	protezione speciale	ESCLUDENTE
	Territori costieri	Beni tutelati per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04)	
	Distanza dai corsi d'acqua	300 m	ESCLUDENTE*
	Beni paesaggistici	300 m per i laghi 150 m dal ciglio dell'alveo	
	Beni storico-artistici		
	Zone di particolare interesse ambientale (compreso lo scudo di protezione)		
Previsioni PRG/PUG comunali	Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, infrastrutture lineari energetiche)		ESCLUDENTE
	Destinazione urbanistica	Zone A - B - C	ESCLUDENTE
Aspetti strategici/funzionali	Dotazione infrastrutturale acquedotto, viabilità	Preesistenza di infrastrutture, buona viabilità di accesso e della rete idrica	PREFERENZIALE
	Vicinanza a distretti industriali	Preesistenza di infrastrutture	PREFERENZIALE
	Aree industriali (aree destinate ad insediamenti produttivi ai sensi del D.M. n. 1444/1968)		VINCOLANTE
	Aree industriali dismesse		PREFERENZIALE
	Vicinanza a reti di energia elettrica (riutilizzo calore residuo)		PREFERENZIALE
	Vicinanza ad aree a maggiore produzione di rifiuti		PREFERENZIALE
	Aree da bonificare	Siti contaminati da bonificare	ESCLUDENTE
	Aree di crisi ambientale	Siti su cui è stata già effettuata la bonifica	PENALIZZANTE
	Preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali		PREFERENZIALE

* In sede redazione del piano provinciale la distanza da tali beni potrà essere incrementata in funzione dell'impatto paesaggistico del manufatto (e.g.: altezza camino, altezza e tecnologia costruttiva (abbricato) e di specifiche condizioni ambientali).

IMPIANTI DI DISCARICA - LOCALIZZAZIONE

È fatto salvo quanto previsto dall'Allegato I del Dlg 36/2003.

DISCARICHE PER RIFIUTI SPECIALI

Aspetti funzionali	Settore ambientale	Applicazioni	Grado di prescrizione
Uso del suolo	Aree interessate da boschi e foreste	Le Province individuano le aree qualificate a bosco e le aree dove possono essere autorizzate le trasformazioni. Le Province, gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali rilasciano le relative autorizzazioni coordinando con le procedure inerenti i vincoli paesaggistici.	ESCLUDENTE
	Aree di pregio agricolo	Le Province, con specifico strumento, indicano con perimetrazione di dettaglio quali sono i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale.	PENALIZZANTE ai sensi del Dlg 36/03
Caratteri fisici del territorio	Aree carsiche o oggetto di fenomeni paracarsici comprensive di grotte e doline		ESCLUDENTE ai sensi del Dlg 36/03
	Litologia argillosa		PREFERENZIALE
Tutela della popolazione	Distanza da centri e nuclei abitati	2.000 m dagli insediamenti residenziali, senza considerare la zona spinta	ESCLUDENTE (penalizzante nel caso di discariche per inerti)
	Distanza da scuole e ospedali	2.500 m	ESCLUDENTE
Protezione risorse idriche	Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	Fascia di rispetto dei punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile. Si suddividono in zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione.	ESCLUDENTE
	Aree di protezione dei corpi idrici sotterranei: aree di ricarica della falda e zone di riserva	200 m dalle opere di captazione	PENALIZZANTE
	Zone vulnerabili	Individuate nel Piano di Tutela delle Acque, con particolare riferimento alle Zone Vulnerabili da Nitrati	PENALIZZANTE
	Aree destinate al contenimento delle piene	Individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico	ESCLUDENTE
Tutela da dissesti e calamità	Aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico, molto elevato		ESCLUDENTE
	Fascia di pertinenza fluviale	150 m dal ciglio dell'alveo	ESCLUDENTE
	Aree sismiche	Classe 1	ESCLUDENTE
		Classe 2	PENALIZZANTE ai sensi del Dlg 36/03
Protezione delle risorse naturali	Aree naturali protette		ESCLUDENTE* ai sensi del D.Lgs. 36/03
	Rete natura 2000	SIC (siti di importanza comunitaria) ZPS (zone di protezione speciale) ZSC (zone speciali di conservazione)	ESCLUDENTE* ai sensi del Dlg 36/03 (penalizzante per le discariche di inerti ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera m), del Regolamento Regionale n.28/08)
	Zone umide	Inclusa nell'elenco di cui al DPR 443/76	ESCLUDENTE*
	Territori costieri	300 m	ESCLUDENTE
Protezione dei beni ambientali e culturali, ai sensi dell'art. 142 del d.lg. 42/2004	Distanza dai corsi d'acqua	150 m dal ciglio dell'alveo di fiumi e laghi	ESCLUDENTE
	Aree assegnate alle università agrarie e zone con usi agrari		ESCLUDENTE
	Beni paesaggistici	Zone A - B - C del PUTT	ESCLUDENTE
	Beni storico-artistici	Zone di rispetto dei beni culturali	ESCLUDENTE ai sensi del D.Lgs. 36/03
	Zone di particolare interesse ambientale		PENALIZZANTE
Previsioni PRG/PUG comunali	Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, infrastrutture lineari energetiche)		PENALIZZANTE
	Destinazione urbanistica	Zone A - B - C	ESCLUDENTE
Aspetti strategico/funzionali	Dotazione infrastrutturale acquedotto, viabilità	Presistenza di infrastrutture, buona viabilità di accesso e della rete idrica	PREFERENZIALE
	Vicinanza a distretti industriali		PREFERENZIALE
	Aree industriali		PREFERENZIALE
	Aree industriali dismesse		PREFERENZIALE
	Vicinanza a reti di energia elettrica (utilizzo calore residuo)		PREFERENZIALE
	Vicinanza ad aree a maggiore produzione di rifiuti		PREFERENZIALE
	Presenza di cave		PREFERENZIALE
	Aree da bonificare	Siti attualmente inquinati da recupero	ESCLUDENTE
		Siti sui quali sia stata già effettuata la bonifica	PENALIZZANTE
	Profondità della falda	Fascio inferiore a 10 m, tra il livello di massima estrazione della falda e il piano di campagna	ESCLUDENTE
	Presistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali		PREFERENZIALE
	Presistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento		ESCLUDENTE

* Penalizzante in area buffer di 1.000 m per le discariche per rifiuti non pericolosi, penalizzante in area buffer di 2.000 m per le discariche per rifiuti pericolosi. E' necessario attivare la valutazione di incidenza nel caso in cui l'intervento ricada in area buffer di Sic, Zps o Zsc.

IMPIANTI DI DISCARICA - CLASSIFICAZIONE IN SOTTOCATEGORIE

In merito all'ammissibilità nelle discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1 del Digs 36/2003, si specifica quanto segue.

Per le discariche autorizzate ed in esercizio alla data di approvazione del presente piano, si dispone che:

1. Le deroghe richieste ai sensi dell'art. 10 del Dm 3 agosto 2005 possono essere concesse, previa approvazione della valutazione del rischio da effettuare secondo le linee guida definite dal tavolo Tecnico congiunto Regione-ARPA Puglia-Provincia.
2. Le richieste di deroga collegate alle istanze di classificazione in sottocategoria ex art. 7 del DM 3 agosto 2005 possono essere concesse, previa approvazione della valutazione del rischio da effettuare secondo le linee guida definite dal tavolo Tecnico congiunto Regione-ARPA Puglia-Provincia, solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - realizzazione sui comparti di discarica autorizzati ma non ancora oggetto di conferimento di un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana.
 - realizzazione di sistema di recupero del biogas per le sottocategorie di tipo b) o c) (cfr art. 7 comma 1), utile anche a limitare le emissioni odorigene diffuse dal corpo discarica in coltivazione.

Per le discariche di nuova realizzazione autorizzate e non in esercizio o da autorizzare all'esercizio successivamente alla data di approvazione del presente piano, si dispone che:

Le deroghe richieste ai sensi dell'art. 10 del Dm 3 agosto 2005 possono essere concesse, solo nelle ipotesi di siti caratterizzati da litologia argillosa.